

Regolamento di modifica al Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097

Art. 1 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 097/2020

Art. 2 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 097/2020

Art. 3 norme transitorie

Art. 4 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 097/2020

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097 (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), la parola: « giugno » è sostituita dalla seguente: « gennaio ».

art. 2 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 097/2020

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 097/2020, è inserito il seguente comma:

«**1 bis.** Qualora in sede di rendicontazione risulti che le entrate superino le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata».

art. 3 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE